

1. Definizione dei criteri di scientificità dei risultati del lavoro di ricerca¹

Si condividono pienamente le considerazioni espresse dal CUN (doc. 24/10/2013) in merito alla necessità di stabilire *requisiti di scientificità* di un lavoro di studio e ricerca di studio, non settoriali e coerenti con quelli utilizzati in ambito internazionale, dalla cui applicazione possa derivare un giudizio di **valutabilità/accreditamento/accademicità** “delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca”.

Al giudizio preliminare di **valutabilità** seguirebbe l'applicazione di criteri di *valutazione della qualità* del “prodotto”, alla cui formulazione si dovrebbe pervenire a seguito della riformulazione/chiarificazione concettuale dei criteri indicati nella VQR e nella ri-progettazione dei rispettivi indicatori pertinenti. L'auspicio è che sulla **validità** degli indicatori proposti si registri il consenso della comunità scientifica afferente all'area 14 e la cui traduzione operativa, pur essa condivisa, funga da guida nella determinazione del *valore* del prodotto, assicurando alla procedura trasparenza e affidabilità.

Riguardo ai criteri di scientificità proposti dal CUN, si sono svolte le seguenti considerazioni e si sono formulate le proposte di seguito riportate:

a) Essere un'esposizione argomentata e sistematica dei risultati originali o delle rielaborazioni originali di un lavoro di ricerca”:

si è rilevata l'ambiguità del termine “originali” nello specifico contesto d'uso e si è considerato che ai fini dell'accreditamento/**valutabilità** di una pubblicazione come scientifica esso debba essere sostituito con **inediti**, ossia **non già pubblicati nella versione proposta**. Si è inoltre considerato che l'espressione “lavoro di ricerca” dovrebbe essere integrata in modo da tenere conto della distinzione tra ricerca empirica e ricerca teorica.

b) Essere dotata di riferimenti a fonti bibliografiche e documentali:

si propone di aggiungere “**aggiornate e pertinenti**”.

c) Riportare i risultati in una forma atta alla verifica e/o al riutilizzo in altre attività di ricerca:

si ritiene questo criterio particolarmente cogente sia per i lavori di ricerca empirica che per quelli di ricerca teorica: per i primi la specificazione degli elementi che dovrebbero caratterizzare una “**forma atta alla verifica..**” dovrebbe riguardare la ripercorribilità delle procedure di ricerca/ il supporto empirico fornito a giustificazione degli asserti/ la discussione dei risultati con riferimento a quadri teorici e concettuali; relativamente ai lavori di **ricerca teorica** essa dovrebbe essere specificamente riferita alla ripercorribilità dell'argomentazione svolta, ivi includendo l'esplicitazione dei passaggi argomentativi e la precisione dei riferimenti ad eventuali contributi di altri studiosi chiamati a relativo sostegno.

d) Essere stata sottoposta ad una procedura formalizzata ex ante e resa pubblica di revisione:

questo criterio, che sembra concepito per le sole pubblicazioni in riviste scientifiche, dovrebbe essere esteso a tutti i tipi di pubblicazione. A questo proposito, opportunamente, il

¹ Questo contributo si basa su un'ampia discussione svolta all'interno della Consulta Ais nella riunione del 28 marzo u.s., avviata a partire da un documento presentato per conto della sezione di Metodologia dalla coordinatrice Stella Agnoli. Gli elementi salienti di quella discussione sono stati successivamente ripresi e approfonditi nell'ambito del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il presente documento. Esso intende raccogliere e rappresentare un punto di vista condiviso all'interno dell'associazione e, con questo intento, viene nuovamente sottoposto ai soci, prima della definitiva approvazione da parte della Consulta.

documento del Cun, specifica che: "La modalità di accettazione fondata sulla revisione effettuata da revisori anonimi è da considerarsi adeguata per tutte le tipologie di pubblicazione. La modalità di accettazione fondata sul giudizio di un comitato scientifico/editoriale, senza il ricorso a revisori esterni, è da considerarsi adeguata, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni ricordate ai punti a), b), c), in particolare nei casi in cui sia riconoscibile la responsabilità di un committente scientifico terzo rispetto all'Autore.". L'applicazione di questo criterio a ogni altro tipo di pubblicazione (monografie, volumi collettanei, manuali...) richiederebbe che ogni casa editrice per poter pubblicare dovrebbe dotarsi di un sistema di revisione analogo a quello delle riviste e, dunque, essere a sua volta sottoposta ad una procedura di accreditamento.

N.B. questo criterio non può essere applicato retroattivamente e va concordato un processo di accreditamento.

Ai suddetti criteri, il CUN "aggiunge" quello ulteriore di una "**congrua diffusione**", che specifica nei termini dei seguenti requisiti:

- e) **Essere presente nelle biblioteche universitarie italiane e/o nelle principali biblioteche universitarie internazionali, oppure essere pubblicamente accessibile per mezzo di infrastrutture elettroniche digitali:**

si considera che questo criterio sia condivisibile solo in linea di principio, poiché in linea di fatto la sua effettiva possibilità di applicazione risulta discriminata dalla politica delle acquisizioni praticata dalle singole biblioteche universitarie

- f) **Essere scritta in una lingua veicolare per la comunità scientifica di riferimento che la renda fruibile per la maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati:**

su questo punto, il dibattito che si è svolto nell'ambito della Consulta dell'Ais ha messo in luce come "la comunità scientifica di riferimento" possa essere diversa a seconda dell'area tematica o della specializzazione scientifico-disciplinare in cui si colloca la pubblicazione e ciò porterebbe a considerare "veicolari" anche lingue diverse dall'inglese, per quanto essa sia ormai considerata la lingua veicolare per eccellenza a livello internazionale. Si è altresì considerato che in riferimento a taluni contesti di uso/fruizione dei risultati del lavoro di ricerca, in particolare con riferimento a temi connessi con la "terza missione" dell'Università, le relative pubblicazioni debbano preferibilmente essere in italiano, sì da poterne assicurare la massima diffusione, accessibilità e utilizzabilità.

Relativamente alla questione dei criteri di scientificità, valorizzati come criteri di **accreditamento/valutabilità** dei risultati del lavoro di ricerca, si pone la questione relativa a quali dovrebbero essere i soggetti preposti alla verifica di tali requisiti: dovrebbe trattarsi di un organo tecnico (l'Anvur, ad es.), come ci si potrebbe attendere nella prima fase dell'accREDITAMENTO, oppure di un organo scientifico (i *peers*), come si prevede avvenga in sede di valutazione della qualità di un prodotto? Si ritiene al riguardo che i due diversi soggetti potrebbero avere capacità e opportunità differenti di formulare questo giudizio.

D'altra parte, la pubblicità di tali requisiti dovrebbe consentire a chiunque sia impegnato in un lavoro di ricerca di poterne accertare la presenza nell'ambito delle proprie pubblicazioni; si tratterebbe di una sorta di autocertificazione, che potrebbe apportare un sensibile contributo di riflessività al modo di operare della comunità scientifica, a partire dalla stessa realizzazione della pubblicazione. Solo le pubblicazioni dotate dei suddetti requisiti sarebbero successivamente

sottoponibili alla **valutazione di qualità** da parte dei soggetti *a ciò* specificamente deputati. In tale occasione, il riscontro da parte dei valutatori di autocertificazioni non rispondenti costituirebbe criterio di immediata esclusione della pubblicazione dalla valutazione di qualità.

N.B. L'accertamento della presenza degli stessi criteri dovrebbe, peraltro, aver costituito/costituire criterio *preliminare* di accettabilità dei contributi per la pubblicazione da parte delle sedi editoriali!!! In ogni caso, di tale compito dovrebbe farsi carico la comunità scientifica di riferimento della pubblicazione, e non un organo "tecnico".

1.1. Prodotti ammessi al giudizio di valutabilità

Nell'ambito della Consulta si è concordato con la parte del documento del CUN che, pur privilegiando l'articolo di rivista e la monografia come le "forme tipiche" della comunicazione scientifica con riferimento alle quali devono essere identificati i criteri di scientificità dei prodotti di studio e ricerca, **ammette al giudizio di scientificità** altri tipi di pubblicazioni/risultati del lavoro di ricerca che, *rispondendo anzitutto ai principi generali già enunciati per monografie ed articoli di rivista*, presentino i requisiti specifici indicati per ciascun tipo di prodotto². Starà alla comunità dei sociologi individuare nell'ambito dell'elenco proposto dal CUN i contributi scientifici tipici della produzione disciplinare ed eventualmente rispecificarne i criteri di valutabilità.

1.2 Elementi caratterizzanti la scientificità delle riviste

Con riferimento alla scientificità di una rivista, il dibattito all'interno della Consulta dell' AIS si concentrato sui seguenti criteri indicati nel documento CUN:

A) Deve prevedere, per l'accettazione dei contributi, una procedura di revisione formalizzata, resa pubblica *ex ante* e garantita da un Comitato Scientifico i cui membri appartengano in prevalenza al mondo della ricerca:

si è rilevato, a questo proposito, che il rigore scientifico delle riviste debba essere accertabile, tramite l'obbligo per esse di pubblicare periodicamente l'elenco dei *reviewer* e di mettere le loro valutazioni a disposizione di controlli "random", secondo una prassi che dovrebbe diventare una pratica regolare per le riviste scientifiche accreditate.

B) Deve imporre il rispetto degli standard richiesti internazionalmente per la sua indicizzazione²:

le osservazioni raccolte su questo punto hanno riguardato, più in generale, il tema dell'indicizzazione e si sono estese sino alla messa in discussione dei *rating* per le riviste. Anche in considerazione delle difficoltà che si sperimentano nella definizione di *rating* condivisi e affidabili, si è proposto di riflettere sull'opportunità di limitarsi a distinguere tra riviste che rispettano gli standard di scientificità e quelle che non lo fanno (o non lo fanno ancora completamente). *In proposito, tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che quanto proposto nel documento del CUN è finalizzato all'individuazione di criteri minimi di*

² L'elenco dei risultati dell'attività di ricerca sottoponibili a valutazione, riportato nel documento CUN, corrisponde puntualmente all'elenco elaborato dall'ANVUR nel documento di avvio dell'esercizio della VQR per il periodo 2004-2010.

scientificità di una rivista, compatibili con la successiva messa a punto di un rating basato su criteri aggiuntivi e sul ricorso a tale rating per le procedure di valutazione ASN e VQR.

Si fa osservare, tuttavia, l'incongruenza fra l'esistenza di un *rating* (che prevede riviste di fascia A, B e C) e il fatto che, in sede VQR, non si preveda alcun collegamento tra il *rating* delle riviste e le valutazioni dei *reviewers* riferite agli articoli pubblicati in esse, che risultano decisive ai fini del punteggio assegnato ai singoli prodotti ma non hanno alcuna conseguenza sulla collocazione della rivista su cui essi compaiono. Per contro, ai fini della ASN, basta la collocazione o meno in fascia A della rivista su cui si è pubblicato un contributo per attestare la pertinenza di quel contributo ai fini del calcolo di un indicatore o di un altro.